

CRON.
237/11



Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

Sezione Stranieri

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. ... ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 50/11 del Ruolo Affari Amministrativi Stragiudiziali dell'anno 2011 avente ad oggetto: decreto di espulsione Prot.n.55 A12/2011 emesso dal Prefetto p.t.della Provincia di Napoli il 9-2-2011 in pari data notificato.

TRA

... nato in India il 13-4-1978, dom.to in Napoli alla ...
... ed el.te dom.to in Napoli alla Via S.Rosa 349 presso lo studio dell'... che lo rapp.ta e difende come in atti.

RICORRENTE:

CONTRO

Prefettura di Napoli in p.dei Prefetto p.t. della Provincia di Napoli.

RESISTENTE

riservato all'udienza dell'11-4-2011.

oooooooooooooooo

Con atto depositato il 28-3-2011 il cittadino di nazionalità indiana ... proponeva ricorso avverso il decreto proL.n.55 A12/2011 emesso dal Prefetto di Napoli il 9-2-2011 e contestualmente notificatogli con il quale veniva decretato la sua espulsione dal T.N. e disposto il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Deducava il ricorrente l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di espulsione de quo eccependo la assoluta invalidità dell'atto richiamando tale decreto la direttiva 2008/115/CE cd.Rimpatri il cui termine di attuazione in essa fissato è scaduto il 25-12-2010 ed ove sono previste una serie di garanzie in favore dell'espellendo che si trovi in uno degli Stati membri dell'UE senza un valido titolo di soggiorno tra cui primeggia il diritto della libertà personale, imponendo il decreto opposto il divieto di reingresso sul T.N. prima che siano decorsi dieci anni dalla data dell'effettivo allontanamento laddove tale divieto è assolutamente in contrasto con la normativa dettata dalla direttiva 2008/115/CE che prevede il decorso non superiore ai cinque anni e comunque l'incompatibilità dell'applicazione delle norme penali previste dall'art.14 co.5 ter e quater D.Lgs.286/98; concludeva, previo sospensione del provvedimento impugnato, per l'accoglimento del ricorso, e, per l'effetto, per l'annullamento del decreto impugnato, con vittoria di spese e competenze difensive. Con decreto not.to alle parti il giudice fissava all'11-4-2011 la loro comparizione. Con nota pervenuta il 4-4-11 la Questura impugnava ogni avverso dedotto depositando propria documentazione- eccependo preliminarmente che la fattispecie espulsiva deve ritenersi legittimamente adottata stante la permanenza irregolare dello straniero sul T.S. essendo

A

stata motivata dal rischio di fuga per cui è stato negato il termine per la partenza volontaria, non avendo comunque lo straniero dimostrato la sussistenza di elementi per l'ottenimento del titolo di soggiorno in deroga alla disciplina sui visti d'ingresso, concludendo per la declaratoria di legittimità del decreto impugnato. All'udienza dell'11-4-2011, in assenza di entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso siccome ritualmente proposto entro i termini di legge. Ancora in via preliminare ed assorbente va rilevata e comunque condivisa la preliminare eccezione in ordine alla violazione da parte del Prefetto della Direttiva 2008/115/CE, cd. Direttiva Rimpatri, in particolare relativamente al Divieto di Reingresso; ed invero, pur nell'incertezza dell'applicazione ovvero del recepimento di tale normativa nel diritto interno dello Stato Italiano che in data 25 dicembre 2010 ne ha lasciato spirare il termine massimo non provvedendo in tal modo alla sua attuazione, prevalendo comunque, osserva il decidente, il diritto UE sul diritto interno italiano, tant'è che il Prefetto nel Decreto de quo ha espressamente richiamato tale Direttiva "...recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare...", va tuttavia rilevato che il Prefetto, nel decretare l'espulsione dal T.N. e nel disporre l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ha informato lo straniero che " non potrà rientrare nel territorio italiano prima che siano decorsi dieci anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato...e che, contravvenendo a tale divieto sarà punito con la reclusione da un anno a quattro anni e nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera..."; tale circostanza e l'inasprimento della pena di cui all'art.14 co.5ter e quater prevista dalle norme interne dello Stato Italiano e da considerarsi sproporzionata contrasta con le norme introdotte dalla Direttiva Rimpatri il cui obiettivo pregnante è certamente quello del rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dello straniero nonché di garanzia della tutela della sua libertà personale prevedendo nei suoi confronti effetti giuridici più favorevoli nel caso di una mera inosservanza dell'obbligo di lasciare il T.N. "entro cinque giorni" quali la fissazione, in casi particolari da valutarsi singolarmente, di un congruo periodo per la partenza volontaria tra i 7 ed i 30 gg. ex art.7 par. 1 e 2- v.sul punto, sent.n.314 del 22 febbraio 2011 del G.d.P. di Torino- e comunque, nel caso di Divieto di Reingresso, una durata non superiore ai cinque anni ex art.11 co.2. Ed invero, nel caso di specie- pur non emergendo nei confronti del ricorrente alcuna ipotesi prevista dal comma 2 di "...grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la

sicurezza nazionale" né sussistendo il pericolo di fuga come si riscontra dal Decreto, pur non avendo riportato condanne penali, pure essendo in possesso di passaporto e giunto in Italia da pochi mesi "17-6-2010", pur essendo in possesso di Diploma ed avere precedentemente lavorato con la qualifica di "elettricista", pur domiciliando in Napoli alla _____ e riferito di avere presentato istanza di sanatoria- circostanze così emerse dal Foglio Notizie ai fini dell'identificazione- il Prefetto ha disposto l'espulsione del _____ informandolo che non potrà rientrare nel _____ prima che siano decorsi dieci anni dalla data del suo effettivo allontanamento; sennonché, rileva il decidente che quanto così statuito nel Decreto emesso dal Prefetto non trova poi riscontro nel relativo contestuale verbale di notifica della Questura di Napoli tradotto nelle cd. lingue veicolari e controfirmato dal ricorrente ove è riportato che lo straniero "...non potrà rientrare nel territorio italiano prima che siano decorsi cinque anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato..."; conducendo di per sé tale assorbente rilievo inevitabilmente alla declaratoria di nullità del decreto opposto stante l'assoluta incertezza e indeterminatezza nonché la contraddittorietà della norma adottata, dovendo comunque e con riferimento alle argomentazioni dianzi evidenziate "...il giudice nazionale disapplicare la disposizione nazionale ove rilevi che tale disposizione non è conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulta possibile alcuna interpretazione conforme della medesima " (cfr. Corte giustizia Comunità Europea sez. V, 18/9/2003 n.125); si richiama sul punto l'Ordinanza del 7/23-1-2003 del Tribunale di Torino che ha annullato un decreto di espulsione proprio perché il grado di pericolosità concretamente manifestato dal ricorrente non era tale da esigere quale necessaria misura di tutela della collettività- la sua espulsione dallo Stato; nel caso di specie la misura dell'espulsione non è giustificata da gravi motivi di ordine pubblico non essendo risultato il ricorrente persona particolarmente pericolosa come d'altra parte sancito dal Prefetto nel decreto di espulsione laddove ha considerato "...doversi procedere ai sensi dell'art.13 comma 2 lettera b. D.Lgs.286/98 mod.to dalla l.189/2002. Alla luce di tali considerazioni, questo giudice- in ossequio ai succitati principi emersi dalla Direttiva 2008/115/CE ed espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non sussistendo concrete ragioni di ordine pubblico ed apparendo eccessiva la misura adottata in considerazione della peculiarità del caso concreto, appalesandosi in tal modo elementi di compressione e lesione dei diritti fondamentali della persona garantiti anche dalla Corte Cost. l.c.- non può che dichiarare la nullità del decreto de quo in unione con ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

La natura del ricorso ed i motivi che hanno determinato la presente decisione nonché l'assenza di richiesta di gratuito patrocinio inducono il giudicante a disattendere la richiesta di condanna di parte avversa al pagamento delle spese e competenze difensive.

P.Q.M.

visto l'art.13 del D.Lgs.n.286/1998 come modificato dalla legge 30-7-2002 n.189 e l'art.737 c.ss.c.p.c.


accerta e dichiara l'ammissibilità del presente ricorso;

accoglie il ricorso proposto con atto del 28-3-2011 da avverso il decreto di espulsione prot.n.55_A12/2011 emesso dal Prefetto p.t.della Provincia di Napoli in data 9-2-2011 dichiarandolo nullo ed inefficace in uno con gli atti sottostanti e successivi comunque ad esso conseguenti e/o connessi;

rigetta la richiesta di condanna di parte avversa al pagamento delle spese e competenze difensive.

Così deciso in Napoli, l'11-4-2011.

Il Giudice di pace
Avv. Alberto Franco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 10/04/11
IL CANCELLIERE BE
Alessandro Castellano

